



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Prot. n. 1943

Ordinanza n. 13

Oggetto : conduzione cani e aspetti igienico-sanitari

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 31.03.1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali concernenti la protezione degli animali e la difesa del patrimonio zootecnico;

Vista la legge 14.08.1991 n° 281 (legge quadro in materia d'animali da affezione e prevenzione del randagismo);

Visto l'art. 727 del codice penale e la Legge 473/1993 che puniscono l'abbandono ed il maltrattamento degli animali;

Visto l'art. 638 del codice penale inerente l'uccisione ed il danneggiamento d'animali altrui;

Visto il D.Lgs n° 116/1992 (attuazione della direttiva n° 86/609 CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici);

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 09/09/2003 in merito ai cani potenzialmente pericolosi;

Visto il regolamento 1774/02/CE;

Ravvisata la necessità d'evitare, in conformità ai principi di una società civile, che gli animali, soprattutto cani, imbrattino con i loro escrementi i luoghi pubblici;

Dato atto di quanto previsto dall'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA

Art.1 - Accudimento e condizioni igienico- sanitarie.

Chi detiene un animale o lo possiede a qualunque titolo deve:

- averne cura e rispettarne i diritti;
- farlo visitare da medici veterinari ogni volta che il suo stato di salute lo renda necessario;
- accudirlo ed alimentarlo, con carattere di continuità, secondo le necessità della specie, della razza e del ciclo vitale dell'animale stesso;
- evitare che l'animale depositi i propri escrementi sul suolo pubblico e nelle aree verdi pubbliche per il rispetto delle norme igienico-sanitarie;

Art. 3 - Disturbo della quiete pubblica.

I cani a guardia di case, orti, giardini, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti. I proprietari devono impedire che, cani ed altri animali particolarmente canori, nelle ore notturne e di riposo, da intendersi dalle ore 22:00 alle ore 7:00, arrechino disturbo alla quiete pubblica.

Art. 4 - Paletta e sacchetto.

I proprietari detentori di cani devono evitare che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico. I proprietari o detentori devono raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo idoneo nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei porta rifiuti o nei cassonetti.

La detenzione della paletta - o mezzo sostitutivo - e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento iniziale dell'accompagnamento degli animali ai luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti o non udenti accompagnate dai propri cani guida oltre i conduttori dei cani o animali in dotazione alle forze armate, di polizia e della protezione civile.

Art. 5 - Utilizzo improprio di animali.

E' vietata qualunque forma di combattimento tra animali. I proprietari degli animali o coloro abbiano custodia degli stessi non devono sottoporre a maltrattamento o a fatica eccessiva gli animali in ragione della loro natura. Qualunque animale deve essere detenuto e custodito in condizioni confacenti alla propria natura.

DISPONE

- 1) che le trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione dei fatti per i quali è già prevista una specifica sanzione e fatte salve, comunque, le disposizioni di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 ad €. 500,00;
- 2) che il Corpo di Polizia Locale, gli agenti della forza pubblica, il Servizio veterinario territoriale, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni;
- 3) che la presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Castiglione Tinella, li 29 luglio 2008

P. Il Sindaco
Basso

